

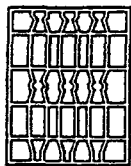
ATTO N. 609

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa del Consigliere
SPADONI URBANI

“Norme per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione”

Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 10.4.2001

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 11.4.2001



**PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIERE REGIONALE
ADA SPADONI URBANI**

“Cimiteri per animali d'affezione.”

RELAZIONE

La presenza sempre maggiore di animali domestici nelle famiglie umbre, malgrado un territorio per lo più rurale ed una antropizzazione diffusa, rende ormai urgente una regolamentazione per la realizzazione di idonei siti ove deporre le spoglie degli “amici dell'uomo”.

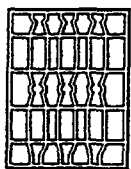
I piccoli animali d'affezione, come sono comunemente chiamati gli animali domestici, abbisognano dunque di cimiteri loro riservati, nel rispetto delle normative igienico/sanitarie e dei regolamenti che li prevedono a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo.

La presente legge prevede la realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione e detta norme che ne uniformano la sepoltura o l'incenerimento delle spoglie sul territorio regionale.

La proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

09/04/01

ADA SPADONI URBANI



ARTICOLATO

Cimiteri per animali d'affezione.

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali di affezione.

Art. 2.

(Destinatari)

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 3.

(Autorizzazione)

1. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell'Autorità comunale secondo le procedure definite da apposito Regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Inumazione spoglie)

1. Le spoglie di animali di cui all'articolo 2 possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'Autorità competente.

Art. 5.

(Riserva)

1. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

Art. 6.

(Raccolta e trasporto spoglie)

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'emissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).

Art. 7.

(Norme di attuazione)

1. Le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni sono previste nell'apposito Regolamento di cui all'articolo 3.

09/04/01

ADA SPADONI URBANI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ada Spadoni Urbani', written over the printed name.